



COMUNE DI CARISOLO
Provincia di Trento

N. di prot. 3057

Carisolo, 14/06/2022

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E
DELLE COMMISSIONI DEL COMUNE DI CARISOLO IN VIDEOCONFERENZA**

1. I componenti del Consiglio comunale, della Giunta, della conferenza dei Capi gruppo o delle Commissioni, compresi il Segretario comunale ed i dipendenti comunali, possono partecipare alle sedute degli organi collegiali a cui appartengono, oltre che in presenza, in videoconferenza da remoto o in modalità mista presenza-videoconferenza.
2. Le commissioni nominate nell'ambito dei vari procedimenti amministrativi e gli uffici per le attività istruttorie possono utilizzare la videoconferenza come modalità di semplificazione dell'attività amministrativa, in modo compatibile con le disposizioni del presente regolamento, salvo divieti espressi da fonti normative primarie.
3. La partecipazione a distanza alle riunioni degli Organi collegiali e delle Commissioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti;
4. L'avviso di convocazione indica le modalità di svolgimento delle riunioni degli Organi collegiali; le modalità indicate dall'avviso sono vincolanti, senza possibilità di deroga per i componenti degli stessi;
5. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - a) visione degli atti della riunione;
 - b) intervento nella discussione;
 - c) votazione palese.Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, web conference a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati. Tale modalità non è compatibile con la votazione a scrutinio segreto;
6. La possibilità di fare ricorso alla modalità telematica è esteso a tutte le riunioni, secondo le indicazioni dei rispettivi avvisi di convocazione;
7. La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta

la possibilità di partecipazione di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili sul mercato, anche liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. P.C., telefoni cellulari, piattaforme on line), idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza e – in ogni caso – previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi

8. Per la validità della seduta restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi; E' necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente, al Sindaco o al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
9. Per il computo del numero legale si sommano, al/i componente/i presente/i fisicamente nella sala ove si svolge la seduta degli Organi collegiali o di Commissione, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, o solo questi ultimi in caso di sedute degli Organi/Commissioni tenute completamente in audio-videoconferenza;
10. Per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, ovvero in mancanza di un collegamento anche in modalità differita con la pubblicazione della registrazione della seduta, audio, audio – video, nel sito istituzionale del Comune, oppure la seduta potrà essere dichiarata a porte chiuse e in videoconferenza senza collegamento con il pubblico, dando adeguata motivazione per ragioni tecniche, salvo i casi di seduta segreta.
11. Il verbale di seduta darà evidenza delle circostanze effettive di partecipazione, indicando il numero e i nominativi dei componenti degli Organi collegiali e delle Commissioni permanenti intervenuti in videoconferenza;
12. il collegamento in videoconferenza deve essere idoneo e sufficiente:
 - a. a garantire la massima riservatezza e segretezza possibile delle comunicazioni nei casi in cui è previsto e nelle Commissioni eventuali;
 - b. a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti degli Organi collegiali e delle Commissioni che intervengono in videoconferenza;
 - c. a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - d. a consentire al Segretario o Vice Segretario di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta;
 - e. a consentire a tutti i componenti degli Organi collegiali di partecipare alla discussione e alla regolare votazione palese sugli argomenti all'ordine del giorno;
13. Per le sole riunioni in seduta riservata, nel caso in cui, per ragioni tecniche, il collegamento video non fosse possibile la seduta degli Organi collegiali e delle Commissioni potrà effettuarsi in audio-conferenza, con il rispetto di tutti i criteri individuati nei punti precedenti.

14. In caso di persistenza di anomalie di collegamento il Presidente dichiara la seduta chiusa almeno dopo il termine di un'ora dalla sua sospensione.
15. All'atto del collegamento in caso di seduta segreta, ovvero solo con i componenti degli organi e del Segretario comunale, su richiesta del Presidente i componenti, sotto la loro responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione o ammonimento è inserita a verbale di seduta.